



DELIBERAZIONE n.242/2015/PRSP

Repubblica Italiana

la

Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per il Molise

nell'adunanza dell'11 novembre 2015

composta dai magistrati:

dott. Silvio Di Virgilio	Presidente f.f., relatore
dott. Luigi Di Marco	Primo Referendario, relatore
dott. Alessandro Verrico	Referendario

VISTO l'art. 100, co. 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria per il 2006);

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.170 recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera e) del d.l. 10 ottobre 2012, n.174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n.213;

VISTA la Deliberazione 11/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n.186 Supplemento Ordinario n. 60 del 09.08.2013 che, relativamente ai bilanci consuntivi relativi all'esercizio 2013, ai sensi dell'art.1, co. 167, della Legge n.266/2005 ha approvato le linee guida corredate da questionario, da utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della relazione prevista nel precedente comma 166;

ESAMINATA la relazione-questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Oratino (CB)** concernente i dati del rendiconto 2013, dalla quale emergevano alcuni profili critici, irregolarità o anomalie finanziario-contabili, nonché le risultanze delle richieste di approfondimenti istruttori ed i chiarimenti dell'organo di revisione del Comune;

VISTA la relazione depositata in data 27 ottobre 2015 con la quale il Magistrato istruttore ha ritenuto conclusa l'istruttoria espletata ed ha deferito la questione all'esame della Sezione per la decisione collegiale;

DELIBERAZIONE n.242/2015/PRSP
Sezione Controllo Molise

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.19/PRES/2015 del 27 ottobre 2015, di convocazione della Sezione per la data odierna, al fine di deliberare sull'esito della predetta istruttoria ed eventualmente adottare la specifica pronuncia prevista dall'art.148 bis, del richiamato d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

UDITI i Magistrati relatori;

UDITI il Vicesindaco dott.ssa Maria Dora Iafelice, il Segretario Comunale dott.ssa Di Ielsi e il Ragioniere Maria Teresa Minotti, rappresentanti del Comune di Oratino.

FATTO

In data 30 settembre 2014 (nota prot. 2070) l'Ufficio istruttorio ha provveduto a comunicare all'Ente Locale la pubblicazione della Deliberazione n. 11/2014 della Sezione Autonomie, in uno con le linee guida e il questionario, da esse definite, per la redazione della relazione al rendiconto 2013 da parte dei rispettivi organi di revisione economica finanziaria da inviare attraverso il sistema SIQuEL.

L'organo di revisione del Comune di Oratino con nota prot. n. 205 del 31 gennaio 2015 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la relazione sul rendiconto per il 2013.

Il Magistrato ha ritenuto di aprire la fase istruttoria a seguito di alcune irregolarità riscontrate stigmatizzate nella nota prot. n.1658 del 29 luglio 2015 indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione instaurando, nel contempo, la fase del contraddittorio formale con il rappresentante dell'ente locale.

I chiarimenti istruttori presentati con nota acquisita al prot. n.1844 del 8 settembre 2015 non sono valsi a chiarire tutti i profili problematici correlati ai punti evidenziati ed emergenti dalla documentazione acquisita.

Sono state pertanto notificate, in uno con la convocazione all'odierna Adunanza, le contestazioni relative alle criticità non superate con nota n.2151 del 27.10.2015, cui l'Amministrazione ha controdedotto con nota n.5676 del 11.11.2015.

DIRITTO

1. Il primo e più rilevante aspetto curato in fase istruttoria ha avuto ad oggetto la verifica del ripiano del disavanzo proveniente dall'esercizio 2012 così come accertato con pronuncia di questa Sezione n.27/2015/PRSP e l'esame del risultato di amministrazione 2013.

Dal combinato disposto delle note del Comune di Oratino n.4352/2015 del 07.09.2015 e n.5676 del 11.11.2015 si evince che l'Amministrazione afferma di aver provveduto al ripiano dei disavanzi 2012 e 2013 attraverso la loro applicazione ai bilanci degli esercizi successivi.

Al riguardo, nonostante precipuamente richiesto nel corso dell'istruttoria e sollecitato in occasione delle contestazioni propedeutiche all'odierna Adunanza, l'ente non ha chiarito le cause dei disavanzi predetti avendo ommesso di indicare nel Questionario (cfr. punto n. 1.9 recante Riscontro dei risultati della gestione) in maniera coerente con le suesposte note istruttorie, le quote di disavanzo provenienti dagli esercizi precedenti, applicate all'esercizio oggetto del

presente esame.

Più nel dettaglio dal prospetto in commento risulta addirittura un avanzo di amministrazione pari ad € 6.072,32 perseguito attraverso l'applicazione al bilancio 2013 dell' *"Avanzo esercizi precedenti non applicato"* per un importo di € 782,34. Il che si pone in netto contrasto con quanto affermato da Sindaco ed Organo interno di revisione nelle note nn. 4352/2015 e 5676/2015 in cui testualmente si afferma rispettivamente che *"Il disavanzo è stato applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 193 del TUEL, a partire dall'esercizio 2014 per € 20.263,42"* e che *"Il disavanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2012 di complessivi € 70.821,33 è stato interamente ripianato nel triennio successivo"*.

In definitiva l'ente non ha fornito le necessarie evidenze istruttorie in ordine all'andamento del disavanzo proveniente dall'esercizio 2012 e poi registrato anche nell'esercizio successivo oggetto dell'odierno esame, senza peraltro il computo, all'interno di esso, del Fondo Svalutazione Crediti, in relazione al quale si fa espresso rinvio alla Pronuncia di questa Sezione n.27/2015/PRSP.

Dai dati disponibili è tuttavia possibile dedurre che anche quest'ultimo esercizio sia stato caratterizzato da un disavanzo solo in parte ascrivibile all'applicazione del deficit proveniente dall'esercizio 2012. In effetti la quota applicata al preventivo 2013, secondo quanto affermato dall'Amministrazione, sarebbe pari ad € 23.608,00, mentre il deficit a fine esercizio 2013 si è attestato ad € 60.790,25.

Ciò impone all'Amministrazione una attenta verifica circa le cause dei

reiterati disavanzi di amministrazione registrati, atteso che, giova ribadirlo, il Questionario non evidenzia correttamente i risultati della gestione di competenza e dei residui.

Quanto ai tempi e modalità dell'attività di monitoraggio in questione, è sufficiente rammentare il disposto degli artt.147 quinquies e 193 del TUEL a norma dei quali: *"Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità". "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui ..omissis.."*

Il Collegio ritiene doveroso, da ultimo, prendere posizione in ordine a quanto sostenuto dall'Amministrazione circa il presunto superamento del disavanzo proveniente dal 2012 in sede di applicazione del D.Lgs. n.118/2011.

Sotto questo profilo non può omettersi di rilevare come il disavanzo precedente all'introduzione del sistema contabile armonizzato, debba

continuare a trovare copertura secondo il disposto dell'art. 193 TUEL.

In tali casi non è infatti consentito accedere al ripiano trentennale del maggior disavanzo di cui all'art.3 comma 16 del D.Lgs. n.118/2011, atteso che a quest'ultimo sistema di copertura si può ricorrere solo ed esclusivamente in relazione a quella quota di disavanzo ascrivibile all'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, e consistente nel peggioramento del risultato al 01.01.2015 per via della reimputazione dei residui attivi e passivi e dello stanziamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

In conclusione, mentre la quota di disavanzo iniziale al 31 dicembre 2014, deve trovare copertura interamente nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo o nei due esercizi successivi ed in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 188 del TUEL; la quota di "maggiore disavanzo", potrà trovare "copertura" nel bilancio di previsione 2015, o, nel caso di importi elevati, anche negli esercizi successivi con quote costanti ed in non più di 30 esercizi.

La Sezione pertanto si riserva di verificare la correttezza delle operazioni sopra descritte in sede di "controllo finanziario" grazie l'acquisizione, con i questionari sul Rendiconto 2014, di tutti i dati all'uopo necessari (deliberazione di Giunta di riaccertamento straordinario dei residui, ex D.Lgs. 118/2011, da inviare completa dei prospetti allegati).

2. In merito al **recupero dell'evasione tributaria** non emerge alcun dato accertato a tale titolo nel biennio 2011-2012 né riscossioni nel

triennio 2008/2010.

Inoltre dal prospetto riguardante le **sanzioni amministrative per violazione codice della strada** non risulta accertato alcun importo a tale titolo, né alcuna riscossione del dato accertato nel 2012 e in conto residui esercizi 2008/2011.

Infine l'istruttoria ha posto in evidenza la **sussistenza di residui attivi di parte corrente** (Titoli I e III) riferiti agli esercizi precedenti fino al 2011 di importo consistente.

Aspetti questi che hanno certamente contribuito a determinare il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria** anche nell'esercizio in questione.

Sempre sul fronte della liquidità è inoltre necessario richiamare l'attenzione dell'Ente circa l'importo dei residui passivi provenienti dal Titolo II (pari ad € 1.334.782,69) superiore di € 166.683,43 a quello dei residui attivi provenienti dai Titoli IV e V (€ 1.168.099,26), atteso che tale differenza non risulta contenuta nel fondo cassa.

In tali casi in effetti appare **concreto il rischio di violazione del combinato disposto degli artt. 195 e 222 TUEL.**

3. Sono state inoltre rilevate criticità con riferimento alle **entrate ed alle spese in conto terzi** atteso il sensibile scostamento tra il totale dei residui attivi e passivi conservati in bilancio provenienti rispettivamente dai Titoli VI dell'Entrata e IV della Spesa con un saldo pari ad € 20.333,25.

Per le motivazioni di cui al punto 1 della presente pronuncia, cui si rinvia espressamente, appaiono prive di pregio le argomentazioni

dell'Amministrazione secondo cui la criticità in questione sarebbe superata per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011.

4. Infine è stato accertato il **superamento dei limiti di spesa di personale** di cui al comma **562 dell'art.1 della L. n.296/2006** ed al **comma 28 dell'art.9 del D.L. n.78/2010**.

La violazione della norma cogente da ultimo richiamata impone pertanto la trasmissione della presente deliberazione alla locale Procura erariale atteso che il penultimo periodo di essa prevede espressamente che "Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

Sempre in tema di contenimento della spesa del personale, l'ente non ha provveduto alla riduzione delle **risorse per la contrattazione decentrata** (prospetto n.6.13.b), il cui fondo ammonta ad € 35.196,00.

Prive di pregio risultano al riguardo le controdeduzioni dell'Amministrazione che si limita a dichiarare di aver distribuito risorse per € 30.834,00 costituendo la differenza un'economia di spesa.

In effetti la mancata distribuzione delle risorse attiene all'utilizzo del fondo, potendo consequenzialmente determinare un ingiustificato aumento delle risorse variabili del fondo dell'esercizio successivo; l'art.9 comma 2 bis del D.L. n.78/2010 invece incide direttamente sulla determinazione dell'entità del fondo e, attraverso la decurtazione necessaria a riportare il suo ammontare ad un livello non superiore a quello dell'esercizio 2010, determina un definitivo depauperamento delle risorse a tale titolo destinate.

5. Sono state da ultimo rilevate criticità nella redazione del conto del patrimonio.

Più nel dettaglio, è stata accertata la mancata corrispondenza, nel conto del patrimonio, tra i crediti e il totale dei residui attivi ed il mancato aggiornamento delle voci.

La Sezione,

P.Q.M.

in esito all'istruttoria eseguita in base ai questionari ed alle relazioni relativi al conto consuntivo 2013 del Comune di **Oratino**, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.148 bis del D.lgs. 267/2000 nel testo vigente, segnala le gravi irregolarità nei termini di cui in motivazione, ed invita lo stesso ad astenersi per l'avvenire da comportamenti non legittimati dalle norme richiamate ed a conformarsi alla presente pronuncia.

DISPONE

che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Oratino, all'Organo di revisione dell'ente, affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Dispone inoltre che copia della presente pronuncia sia trasmessa alla locale Procura erariale per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio dell'11 novembre 2015.

Il Magistrato, relatore
(I Ref. Luigi Di Marco)

Il Presidente F.F., relatore
(Cons. Silvio Di Virgilio)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 31 dicembre 2015

Il Direttore Amministrativo
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**